Documento 23/11/2011 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 23/11/2011

Riferimento PROT. CNI N. 5208

Note

Allegati

Titolo TESTO COORDINATO DELLE LEGGI CHE REGOLANO LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Testo Viene richiesto parere su di un progetto di testo coordinato del RD 23 ottobre 1925 n.2537, contenente tutta la normativa che regola la professione di Ingegnere, precisando che lo scopo è quello di rendere più comprensibile agli iscritti la complessità della legislazione vigente in materia.

Sulla questione si osserva quanto segue.

Pur apprezzando l'obiettivo di semplificazione e intelligibilità avuto di mira dall'Ordine, l'operazione compiuta si presta a rilievi di metodo e di merito.

Partendo dai primi, principale è la necessità di meglio chiarire e precisare il fondamento e la natura di una simile operazione.

E' doveroso rammentare, infatti, che in Italia l'unico testo normativo cui è possibile fare riferimento è quello pubblicato in G.U., di modo che qualunque altra raccolta di testi deve espressamente e chiaramente esplicitare che trattasi di raccolta non ufficiale e non avente rilievo giuridico.

Questa avvertenza si rende tanto più necessaria nei casi – come quello in esame – in cui si intende rendere pubblica e addirittura pubblicare sul sito Internet tale "raccolta" di leggi.

Data la delicatezza della materia e il rischio di possibili equivoci e fraintendimenti nei destinatari di tale pubblicazione, anzi, appare preferibile avvisare preventivamente il Ministero della Giustizia dell'iniziativa, in moda da cautelarsi da eventuali censure e richieste di chiarimento, una volta messa in Rete la raccolta.

Istituzionalmente deputati a realizzare tali raccolte ("Testi unici", "Codici", ecc.), come noto, sono solamente le autorità di governo e il Parlamento.

E' assai dubbio, pertanto, che una simile operazione possa essere promossa da un Ordine provinciale – al di là delle finalità avute di mira - salvo che si tratti di un mero collage di leggi, compiuto senza intaccarne o cambiarne la natura e gli estremi identificativi.

Così non è per la "raccolta" curata dall'Ordine provinciale, a partire dalla stessa intitolazione e datazione.

Di fronte al problema di come intitolare tale "testo coordinato" l'Ordine ha infatti scelto di chiamarlo "Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, Approvazione del regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto", con tanto di riferimento alla Gazzetta Ufficiale del 1926, salvo poi inserire al suo interno norme – quali il Regolamento elettorale n.169 – datate 2005.

E' evidente, allora, che vi è una palese contraddizione tra la intitolazione e datazione prescelta e il contenuto dell'atto, in modo tale da determinare proprio quella confusione e incertezza in chi legge che si voleva astrattamente contribuire a risolvere.

E' sfuggito all'Ordine, infatti, che caratteristica del cd Testo Unico è quella di raccogliere e sistemare in una unica sede la precedente frammentata normativa vigente su un determinato argomento (v., ad es., il T.U. in materia di documentazione amministrativa, DPR 445/2000, o il T.U. delle disposizioni in materia edilizia, DPR n.380/2001), però al contempo assumendo una nuova intitolazione e datazione e sostituendo la normativa precedente.

La "raccolta" dell'Ordine, invece, non potendo assumere una nuova numerazione e datazione – in quanto non proveniente da organo legittimato ad adottare veri e propri Testi Unici normativi – si rifugia nell'adozione della intitolazione del RD del 1925, senza riflettere sul fatto che così facendo crea confusione col RD n.1925/2537 "autentico" e attribuisce alla raccolta le (false) sembianze di un testo unico coordinato nel significato anzidetto, inducendo in errore i suoi destinatari e fruitori.

Per essere più chiari : la "raccolta", il coordinamento formale, il "testo unico coordinato", non può avere come data il 1925, ma – casomai – dovrebbe partire dall'ultimo provvedimento normativo relativo alla professione di Ingegnere. Appare anzi di gran lunga preferibile - nel momento in cui si vuole formare un mix tra le vecchie e le nuove disposizioni - intitolare la raccolta "Raccolta non ufficiale delle norme vigenti sulla professione di Ingegnere", senza inserirvi alcun numero e data riferito o riferibile ad una legge dello Stato.

Semmai si potrà, come data, aggiungere in calce la data in cui la collezione di norme è stata realizzata dall'Ordine (es. : "Raccolta non ufficiale di norme…. redatta dal Consiglio dell'Ordine di…… in data 1/12/2011"). Niente di più.

Passando brevemente ai rilievi di merito si evidenzia, già ad una prima, sommaria, lettura :

1) che le norme abrogate non sono state eliminate, ma continuano a far parte del corpus della raccolta (v. ad es. gli articoli 11-12-13-14-15, ecc.), il che non si capisce come si possa conciliare con l'auspicato obiettivo di semplificazione e maggiore comprensione (se una norma è abrogata, in una raccolta di norme vigenti va semplicemente esclusa - salvo riferimento sintetico in nota – altrimenti vera semplificazione non è);

2) che talvolta si sono accostate norme vecchie e norme nuove senza realizzare quel lavoro di coordinamento e riordino proprio di un testo coordinato (es. : in calce all'art.14 –abrogato - viene inserito l'art.5 del DPR 169/2005, che però contiene al suo interno, al comma 11, rinvii a disposizioni ulteriori del DPR 169) ;

3) che, per una elementare esigenza di chiarezza, il testo delle disposizioni e il testo delle eventuali note deve essere graficamente differenziato, evitando che abbiano entrambi lo stesso carattere e che siano collocati attaccati (v., ad es., quel che accade all'art.14 e all'art.21 del progetto), altrimenti si crea confusione ;

4) sempre avuto riguardo alla ratio e all'obiettivo di tale raccolta, la possibilità di iscriversi all'albo, alternativamente, sulla base del requisito della residenza o del domicilio professionale, andrebbe riportata nel testo dell'articolo a ciò dedicato, e non in nota, come invece accade nell'art. 7 del progetto trasmesso dall'Ordine ;

5) che il testo talvolta continua a fare riferimento a norme non più vigenti (v. il comma 2 dell'art.7, per il riferimento alla legge n.1938/1874), senza avvisare, nemmeno in nota, della intervenuta abrogazione.

Come si vede, la elaborazione anche di una mera raccolta/collezione non ufficiale di leggi e regolamenti, in modo da realizzare un riordino e un coordinamento formale delle disposizioni sparse in una pluralità di testi, stratificati nel tempo, è impresa che necessita di estrema attenzione e cautela e notevole impiego di tempo e di sforzi, essendo sempre dietro l'angolo il pericolo di commettere errori e travalicare il limite delle proprie competenze istituzionali o, peggio ancora, di infondere nei destinatari della raccolta il falso convincimento di avere di fronte un testo cui fare riferimento in sostituzione di quello risultante dalla Gazzetta Ufficiale.

Ogni possibile dimenticanza, impropria omissione, errore di stesura, andrebbe infatti a detrimento di chi ha curato e diffuso la raccolta, deviando – pur in buona fede – dal testo ufficiale vigente.

E’ per queste ragioni che – si ripete, al di là delle intenzioni di partenza – è sempre sconsigliabile procedere ad una raccolta di leggi vigenti che sia anche rielaborazione e assemblaggio delle stesse, anziché mero elenco di norme successive, ognuna mantenente la sua propria, originaria, data e numerazione.

In questi termini è il parere richiesto.

Resta salva, come accennato, la facoltà per l’Ordine provinciale di richiedere apposito parere al Ministero Vigilante.